Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Sabato, 26 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 22**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 359.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3177.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione degli alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **360.**

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3178.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296, con cui è stato approvato il piano regolatore per la sistemazione della località compresa fra il corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria nella città di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928-VI, n. 1296, con il quale è stato approvato il piano regolatore detto della Galleria del Corso nella città di Milano, per la sistemazione della località compresa fra il corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **361.**

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3199.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2210, che autorizza la spesa di L. 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 settembre 1928, n. 2210, che autorizza la spesa di L. 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie Provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **362.**

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3200.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1952, recante la creazione di una zona di rispetto intorno alla Colonia lavorativa post-sanatoriale di Porta Furba in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **363.**

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3201.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2468, concernente modificazioni all'art. 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **364**.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3202**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti le scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1915, riguardante la concessione di alcune agevolazioni fiscali alle società nazionali esercenti scuole civili di pilotaggio aereo per conto del Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **365**.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3205**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario di un maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2035, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere, in deroga alle norme vigenti, ad un reclutamento straordinario per titoli ed eventuali esami di un maggiore in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **366**.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3206**.

Conversione in legge del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione al Governo italiano delle quote sociali della Società Adria Aero Lloyd di Tirana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1250, che approva la Convenzione stipulata in Roma il 4 febbraio 1927 tra il Governo italiano e la Deutsche Luft Hansa A. G. proprietaria delle quote sociali della Società di traffico aereo Adria Aero Lloyd di Tirana; Convenzione con la quale la Deutsche Luft Hansa A. G. cede al Governo italiano tutte le suddette quote sociali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **367**.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3207**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna un'indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna un'indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 368.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3209.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 369.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3108.

Modificazione dell'art. 7 dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, col quale l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano venne riconosciuta quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali e ne venne approvato lo statuto;

Vista la proposta del Consiglio di amministrazione della predetta Università in data 19 maggio 1928;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 7 dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, è modificato come appresso:

« Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

« Per il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo sarà provveduto mediante assicurazione secondo un piano da stabilirsi con speciale regolamento.

« Le altre cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate ai professori di Regie università e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato. Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potrà essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualità richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.

« I professori non di ruolo sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'età di 75 anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 370.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928, n. 3276.

Inclusione dell'abitato di Montepulciano, in provincia di Siena, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montepulciano, in provincia di Siena.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 199. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 371.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3277.

Approvazione dell'Accordo per lo scambio degli atti di stato civile, firmato in Helsingfors, fra l'Italia e la Finlandia, il 21 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per lo scambio degli atti di stato civile, firmato in Helsingfors, fra l'Italia e la Finlandia, il 21 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 200. — SIROVICH.

Arrangement entre l'Italie et la Finlande pour l'échange des actes de l'état civil.

Les soussignés, dûment autorisés, ont conclu l'Arrangement suivant pour l'échange des actes de l'état civil entre l'Italie et la Finlande:

Art. 1.

Les autorités compétentes se transmettront réciproquement sans frais une copie authentique et intégrale de tout acte de l'état civil dressé dans l'un des Etats contractants et concernant un ressortissant de l'autre.

Art. 2.

La transmission des dits documents aura lieu dans un délai d'un mois à partir de la date de la rédaction des actes de l'état civil, et elle sera effectuée par l'entremise des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat auquel les documents en question sont envoyés.

Les autorités diplomatiques ou consulaires sont tenues de rédiger et de transmettre une traduction dans leur propre langue des documents dont il s'agit.

Art. 3.

La transmission des actes de mariage sera faite en double expédition au cas où les époux seraient inscrits sur les registres de la population de deux circonscriptions communales différentes.

Art. 4.

Les copies prévues par le présent Arrangement seront considérées comme authentiques à tous effets si elles sont legalisées par une des autorités compétentes de l'Etat qui les aura délivrées et si elles portent le cachet du bureau diplomatique ou consulaire par l'entremise duquel elles ont été transmises.

Art. 5.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le premier janvier 1929 et sera applicable jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de sa dénonciation par l'une des Parties contractantes.

En fois de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Helsinki, en double exemplaire, le 21 août 1928.

PAGLIANO. HJ. J. PROCOPÉ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1928, n. 3278.

Norme riflettenti la concessione dei lasciapassare per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 939;
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 162, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini o i sudditi italiani che intendano recarsi nelle Colonie italiane per ragioni di affari, di lavoro, di studi, di diporto o per stabilirvi la propria residenza, debbono provvedersi del *lasciapassare* coloniale il cui modello, di colore *bianco*, è stabilito dal Ministro per le colonie.

Art. 2.

Il *lasciapassare* per le Colonie è concesso:

a) nel Regno: dai prefetti o questori;

b) nelle Colonie: dai Governatori;

c) all'estero: dalle Regie autorità diplomatiche e consolari autorizzate al rilascio dei passaporti.

Art. 3.

La concessione del *lasciapassare* è subordinata al pagamento della tassa di lire italiane cinque.

Il *lasciapassare* è concesso per la durata di un anno e può essere rinnovato.

Il *lasciapassare* contiene, oltre la fotografia, tutte le indicazioni relative alle generalità ed ai connotati di coloro ai quali sia stato concesso.

Art. 4.

E' vietato rilasciare il *lasciapassare* coloniale:

1° a coloro che, abbandonando persone cui per legge debbono provvedere, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° alle persone sottoposte ad altrui podestà, se prive del consenso della persona da cui dipendono o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento o, altrimenti, del giudice conciliatore;

3° ai minori di sedici anni e alle donne minorenni che non siano accompagnati o raggiungano in Colonia genitori, marito o persone delle quali siano a carico;

4° a coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o detenzione per tempo non minore di un anno;

5° alle persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare o per le quali ostino speciali motivi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Su ogni *lasciapassare* possono essere iscritti, oltre il titolare, le persone della sua famiglia con lui conviventi.

Art. 6.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per gli esteri e per l'interno, impartirà alle autorità competenti le istruzioni per la concessione del *lasciapassare*.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di limitare temporaneamente, per determinate categorie di persone e per determinate Colonie, la concessione del *lasciapassare*.

Art. 7.

Sono esenti dal *lasciapassare* coloniale:

a) i Regi funzionari muniti di passaporto diplomatico o per Regio servizio;

b) i cittadini o sudditi italiani provveduti di passaporto per l'estero, quando su questo sia stato posto il visto di autorizzazione per una o più colonie dalle questure se nel Regno, dal Governatore se in Colonia, dai Regi uffici diplomatici o consolari, se all'estero;

c) i componenti del Consiglio superiore coloniale ed i Regi funzionari del ruolo direttivo coloniale.

Art. 8.

I Regi funzionari del ruolo direttivo coloniale sono muniti di passaporto per Regio servizio all'estero, che sarà richiesto di volta in volta dal Ministero delle colonie a quello degli affari esteri.

Art. 9.

Per i componenti di carovane turistiche, scientifiche o consimili che siano state autorizzate dal Ministero delle colonie verrà rilasciato gratuitamente un permesso collettivo:

a) nel Regno: dalla Regia prefettura nel cui territorio viene organizzata la carovana;

b) nelle Colonie: dai Governatori;

c) all'estero: dai Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria.

Art. 10.

Il Ministro per le colonie può consentire che le tessere rilasciate per la partecipazione ad esposizioni, fiere o congressi coloniali prendano luogo di *lasciapassare*.

Il rilascio delle tessere è fatto dai relativi comitati organizzatori sia a cittadini e sudditi italiani che a stranieri.

Le tessere predette sono sottoposte al visto gratuito delle autorità all'uopo autorizzate, secondo le disposizioni che saranno emanate di volta in volta dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per gli esteri e per l'interno.

Art. 11.

Agli ufficiali e sottufficiali delle Regie truppe coloniali, ai funzionari, impiegati, agenti e salariati che già prestino o si rechino a prestare servizio in Colonia, è concesso, dal Ministro per le colonie o dai Governatori, il *lasciapassare* dello stesso modello di quello ordinario, ma di colore azzurro, che viene rilasciato gratuitamente.

Ugualmente si provvede per le famiglie delle persone indicate nel capoverso precedente e di quelle di cui all'art. 7 lettera *c*), limitatamente alla moglie e figli.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di munire del *lasciapassare* gratuito di colore azzurro anche persone estranee alle categorie indicate nel presente articolo, sia sudditi italiani che stranieri, quando speciali circostanze la giustifichino; eguale facoltà può il Ministro stesso delegare ai Governatori.

Art. 12.

Gli stranieri muniti di passaporto per il Regno possono recarsi nelle Colonie italiane quando abbiano ottenuto il visto di autorizzazione da una Regia questura se si trovino nel Regno, dal Governatore se si trovino in Colonia italiana.

Il Ministro per le colonie può direttamente concedere consimile autorizzazione.

Gli stranieri residenti all'estero possono, se muniti di passaporto per il Regno, ottenere direttamente il visto d'autorizzazione, per recarsi nelle Colonie italiane, dalle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Art. 13.

Ai cittadini o sudditi italiani residenti nelle Colonie, che intendano recarsi nel Regno, la concessione del *lasciapassare* è fatta dal Governatore mediante il pagamento della tassa di lire tre.

Il *lasciapassare* così concesso, dello stesso modello di quello ordinario, ma di colore arancione, equivale a documento di identità e residenza.

Art. 14.

Possono essere rimpatriati per motivi di pubblica sicurezza, mediante foglio di via obbligatorio, i cittadini italiani che, immigrati in Colonia, vi risiedano da un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Trascorsi i tre anni di residenza, essi sono considerati come domiciliati in Colonia a tutti gli effetti e non si applica loro la suddetta disposizione.

Art. 15.

All'atto dell'entrata in Colonia è dovuta da ciascuna persona una tassa che sarà determinata, per ogni singola Colonia, dal Ministro per le colonie.

Sono esenti da tale tassa le persone indicate negli articoli 7, lettere *a*) e *c*), e 11 del presente ordinamento e quelle che rientrino nelle Colonie di propria stabile residenza.

Art. 16.

Con l'entrata in vigore del presente ordinamento sono abrogate tutte de disposizioni contrarie e cessano di avere effetto quelle di cui ai Regi decreti 3 aprile 1913, n. 313, 11 febbraio 1926, n. 363, e 23 dicembre 1923, n. 3230.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 201. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3279.

Gestione delle spese militari in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento amministrativo-contabile della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271;
Visto l'ordinamento politico-amministrativo approvato con R. decreto 31 agosto 1928;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Direzione di Governo per gli affari di finanza di Tripoli e di Bengasi è istituito un Ufficio degli affari amministrativi militari.

Il detto Ufficio provvede alla trattazione di tutti gli affari attinenti alla gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese militari.

Nulla è modificato a quanto dispone l'art. 6 della legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, in merito alle attribuzioni di carattere tecnico del comandante delle truppe e a quanto dispone il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, che stabilisce le tabelle organiche del personale coloniale.

Art. 2.

La gestione degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese militari avviene secondo le norme del vigente ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica.

Inoltre, con apposito regolamento, emanato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le particolari modalità della gestione suddetta, tenendo conto, tra l'altro, dei rapporti che dovranno svolgersi tra la Direzione di Governo e i competenti organi militari.

Nel regolamento sarà contemplato particolarmente quanto concerne:

a) il movimento dei fondi occorrenti ai reparti;

b) il servizio rifornimenti e magazzino;

c) la esecuzione di opere e di lavori nonchè l'uso e la destinazione degli immobili che interessino comunque la Amministrazione militare;

d) il servizio di controllo e d'ispezione amministrativa ai vari reparti e servizi.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore in Cirenaica dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia e in Tripolitania dal giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le colonie.

Ove alle stesse date non sia stato ancora compilato il regolamento previsto dall'articolo precedente, saranno impartite dal Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, opportune istruzioni provvisorie di carattere generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 374.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928, n. 3280.

Estensione alla Tripolitania delle disposizioni sul pubblico registro automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica, in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814;
Ritenuta la necessità di estendere in Tripolitania i provvedimenti legislativi emanati nel Regno per la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e per la istituzione del registro automobilistico;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, ed il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814, sono estesi alla Tripolitania, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni di cui ai predetti Regi decreti, affidate nel Regno alle sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia, sono esercitate in Tripolitania, per tutto il territorio della Colonia, dalla sede di Tripoli del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 3.

Le facoltà conferite dai Regi decreti sopracitati ai Ministri, ai prefetti ed alle Prefetture sono esercitate in Tripolitania rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Governatore.
Alle altre autorità ed uffici del Regno devono intendersi sostituite le autorità e gli uffici corrispondenti ed equiparati della Colonia.
Nei trasferimenti di autoveicoli dal Regno in Colonia si seguiranno le norme ed i procedimenti stabiliti per i trasferimenti da una all'altra Provincia del Regno.

Art. 4.

L'art. 27 del R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, è modificato come appresso:
« Le vertenze fra il Reale Automobile Club d'Italia ed il Governo della Tripolitania relative a quanto è regolato dal presente decreto appartengono all'esclusiva competenza del Ministro per le colonie ».

Art. 5.

L'art. 37 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è modificato come segue:
« Il Governatore può ordinare ispezioni all'Ufficio del Reale Automobile Club incaricandone funzionari governativi ».

Art. 6.

I diritti ed emolumenti da corrispondere al Reale Automobile Club d'Italia sono quelli fissati dal decreto del Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1927.

Art. 7.

Le rilevazioni statistiche saranno eseguite in conformità del decreto del Ministro per le finanze in data 19 ottobre 1927.

Art. 8.

Tutte le successive modificazioni, variazioni o innovazioni legislative apportate nel Regno alla materia di cui trattasi sono estese di diritto in Tripolitania, in quanto applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3281.

Norme per l'impianto di depositi e distributori di oli minerali nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, col quale sono disciplinati nel Regno l'approvvigionamento e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati;
Ritenuta la necessità di regolare anche nelle Colonie, con unicità di criterio e di direttive e con gli opportuni adattamenti, la materia predetta;
Visto il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda di impiantare nelle Colonie depositi-serbatoi di oli minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, deve chiederne la concessione ai Governatori, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprietà.
Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per le colonie, saranno indicati i depositi o serbatoi che, per la loro importanza e per l'uso al quale sono destinati, non si intendano compresi nella disposizione di cui al comma precedente.

Art. 2.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere la concessione indicata nell'articolo precedente è istituita, presso i Governi delle Colonie, una Commissione della quale fanno parte il comandante delle truppe o un suo delegato, il comandante di marina o un suo delegato e tre membri nominati dal Governatore, con il cómpito di dar parere:
a) sull'accoglimento delle domande presentate;
b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento della domanda stessa debba essere subordinato;
c) sulla preferenza d'accordare in caso di più domande concorrenti.
Nell'esprimere i suoi pareri la Commissione terrà presenti, per quanto possibile, le direttive della Commissione corrispondente presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Udito il parere della Commissione indicata nell'articolo precedente, i Governatori provvedono sulle domande, a loro giudizio insindacabile.

Contro il provvedimento dei Governatori non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la sicurezza pubblica.

Art. 4.

I Governi coloniali sono autorizzati ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle singole Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 376.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3282.
Istituzione di un Comitato amministrativo in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1646, relativo alla gestione amministrativa-contabile della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana;
Ritenuto che in applicazione del detto ordinamento deve essere costituito in quelle Colonie il Comitato amministrativo e ne deve essere regolato il funzionamento;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascuno dei Governi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana è istituito un Comitato amministrativo.

Art. 2.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale; ed è costituito, oltre che dal segretario generale, dai direttori di Governo, da uno dei magistrati della Colonia, dal capo di Stato maggiore del Regio Corpo truppe coloniali, dal capo della ragioneria coloniale e da due cittadini italiani metropolitani. Questi ultimi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Comitato amministrativo, possono, per disposizione del presidente, essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materia attinente alla loro competenza.

Art. 3.

I membri del Comitato amministrativo sono nominati per decreto del Ministro per le colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.

In casi di speciale gravità, nell'attesa del decreto Ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.

Art. 4.

Le funzioni di segretario del Comitato amministrativo sono affidate, con decreto del Governatore, a un funzionario del ruolo del personale direttivo coloniale, addetto agli uffici del Governo della Colonia, di grado 8° o 9°.

Art. 5.

Il Comitato amministrativo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti, che debbono essere emanati dal Governatore;

b) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivano il parere o che il Governatore giudichi opportuno deferire all'esame del Comitato.

Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Comitato, ne informa il Ministro per le colonie.

Per motivi di comprovata urgenza, il Governatore può non sentire il Comitato amministrativo; ma in tal caso è tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

I verbali del Comitato amministrativo sono dal Governatore comunicati in copia al Ministro per le colonie.

Art. 6.

Gli organi, istituiti nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana in base ad ordinamenti o disposizioni precedentemente in vigore ed aventi attribuzioni analoghe a quelle devolute al Comitato amministrativo istituito con il presente decreto, sono soppressi.

Art. 7.

A quanto occorra per il funzionamento del Comitato amministrativo sarà provveduto con decreto del Ministro per le colonie.

Parimenti, con suo decreto, sarà stabilito il giorno in cui entreranno in vigore le presenti disposizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 205. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 377.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3176.

Riunione dei comuni di Piaggine Soprane e Valle dell'Angelo in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Piaggine ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Piaggine Soprane e Valle dell'Angelo sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Piaggine ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 378.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3189.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della palude denominata « Lago » in provincia di Belluno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere al bonificamento della palude denominata « Lago », in provincia di Belluno, costituita da una depressione dell'estensione di circa ettari 33, la quale, raccogliendo le acque fluviali delle sovrastanti valli, durante le pioggie viene completamente allagata con grave pregiudizio igienico del vicino comune di Arsiè e dei minori centri abitati sparsi lungo i margini della palude;

Considerato che tale bonificamento non solo è diretto ai fini igienici, ma arrecherà anche notevoli vantaggi economici assicurando la produttività agricola di una zona fertilissima, i cui raccolti, nelle condizioni attuali, sono soggetti a periodiche distruzioni in dipendenza degli allagamenti;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle opere occorrenti al bonificamento di detto territorio, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunziati il Comitato tecnico del Magistrato alle acque e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della palude denominata « Lago » (Belluno).

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 150. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1928.

Riconoscimento del Fascio di Milano ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

ED

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 16 novembre 1928-VII con la quale il segretario del Fascio di Milano chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Milano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(345)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1928.
Istituzione di premi a favore della lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;
Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano, che, entro il 31 dicembre 1929, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.
Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmine, durante il periodo della riproduzione.
La spesa relativa sarà posta a carico del cap. 119 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-29 sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 25,000.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'economia nazionale, in base a verbale della autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.
I verbali saranno trasmessi dalla Capitaneria di porto competente con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(347)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1928.
Istituzione di premi a favore dei pescatori italiani che conseguano la qualifica di motorista.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Riconosciuta l'opportunità che un maggior numero di persone, appartenenti alla classe dei pescatori, consegua i requisiti necessari per la conduzione di motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano, che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1929, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale industria e miniere, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra, nel periodo di cui all'art. 1.
Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità, il domicilio dei proposti e la data di conseguimento della qualifica.
Le Capitanerie correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che la persona proposta per il premio esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 18 e seguenti del Codice della marina mercantile e 114 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.
La spesa relativa graverà sul cap. 119 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1928-29, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20,000.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(346)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.
Modificazione della giurisdizione territoriale della Cassa circondariale di malattia di Monfalcone.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 7 e 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi d'assicurazione sociale;
Veduto il decreto Ministeriale 30 aprile 1926, modificato con decreto Ministeriale 31 luglio 1926, col quale si determinano le giurisdizioni delle Casse circondariali di malattia;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1929-VII, la giurisdizione della Cassa circondariale di malattia di Monfalcone viene estesa al territorio del mandamento di Cervignano del Friuli che, pertanto, cessa di appartenere alla giurisdizione della Cassa circondariale di malattia di Gorizia.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(348)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1929.
Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1927;

Vedute le proposte dell'Istituto di emissione e del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, in ordine alla costituzione per l'anno 1929 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929 la Deputazione della Borsa merci di Milano è costituita come segue:

Delegato governativo:
1. Menozzi prof. Angelo.

Rappresentanti dell'Istituto di emissione:
2. Garibaldi rag. Armando.
3. Tedeschi rag. Giulio.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:
4. Besozzi comm. Cesare.
5. Caprotti Carlo.
6. Giannetti comm. Antonio.
7. Robbiani comm. ing. Amilcare.
8. Gavazzi Emanuele (membro supplente).
9. Mischio cav. dott. Eugenio (membro supplente).
10. Mosca Virgilio (membro supplente).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(349)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1929.
Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduto l'art. 17 del regolamento per la Borsa merci di Napoli approvato con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1925;
Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, in ordine alla costituzione per l'anno 1929 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929, la Deputazione della Borsa merci di Napoli è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Dal Fabro cav. Romualdo, direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia;
2. Maglione comm. Tommaso, commerciante in tessuti;
3. Orefici comm. Odo, commerciante;

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

4. Grimaldi cav. uff. dott. Paolo, agente di cambio;
5. Jandoli comm. prof. Raffaele, direttore centrale Banco di Napoli;
6. Paolella cav. uff. Arturo, sub-commissario per l'Annona per il comune di Napoli;
7. Tobino dott. comm. Guglielmo, granista.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

1. Avella cav. Ercole, esportatore frutta e ortaglie;
2. Maffettone comm. Gennaro, industriale in pelle e cuoi;
3. Mimmo comm. Giacomo, agente in grani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(350)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Koscina fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 aprile 1887 e residente a Trieste, via dei Porta n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossina »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Koscina è ridotto in « Cossina ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Carla Koscina nata Vicic fu Giacomo, nata il 29 settembre 1893, moglie;
2. Marianna di Marino, nata il 13 luglio 1922, figlia;
3. Giovanni di Marino, nato il 3 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(211)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kristof di Andrea, nato a Trieste il 19 giugno 1897 e residente a Trieste, Androna S. Tecla n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cristofi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente.

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kristof è ridotto in « Cristofi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(212)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Rosa Ratkovic vedova Krizmann di Paolo, nata a Spalato il 7 settembre 1888 e residente a Trieste, via Molino a Vento, 32, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ratti-Grimani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Rosa Ratkovic vedova Krizmann è ridotto in « Ratti-Grimani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Umberto fu Antonio, nato il 29 aprile 1914, figlio;
2. Ida fu Antonio, nata il 26 dicembre 1915, figlia;
3. Mario fu Antonio, nato il 15 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(213)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Michelich fu Alberto, nato a Trieste il 1° luglio 1901 e residente a Trieste, via Molino a Vento, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Michelich è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Roma Amalia Michelich nata Haipel fu Luigi, nata il 16 aprile 1898, moglie;
2. Pierina di Umberto, nata il 5 dicembre 1922, figlia;
3. Giorgio di Umberto, nato il 27 maggio 1926, figlio;
4. Lino di Umberto, nato il 22 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(214)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Micolich (Mikulic) fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 novembre 1880 e residente a Trieste, via Giulia, 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Micolich (Mikulic) è ridotto in « Miccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Mikulic nata Repich fu Antonio, nata il 6 aprile 1881, moglie;
2. Marcella di Giovanni, nata l'8 febbraio 1905, figlia;
3. Bruna di Giovanni, nata il 2 novembre 1906, figlia;
4. Antonia Nerina di Giovanni, nata il 30 gennaio 1909, figlia;
5. Nerina di Giovanni, nata il 7 gennaio 1911, figlia;
6. Mario di Giovanni, nato il 31 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(215)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Payerl di Giovanni, nato a Cerreto l'11 maggio 1886 e residente a Trieste, via S. Francesco d'Assisi, 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paglieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Payerl è ridotto in « Paglieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mera Payerl nata Petronio fu Giuseppe, nata l'8 ottobre 1883, moglie;
2. Ferruccio di Giovanni, nato il 20 giugno 1913, figlio;
3. Liliana di Giovanni, nata il 16 novembre 1915, figlia;
4. Iole di Giovanni, nata il 6 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(216)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ambrosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosich Giacomo, figlio del fu Giacomo e della fu Clotilde Samassa, nato a Pola il 14 gennaio 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pohl Ida fu Carlo e di Anna Friedrich, nata a Aflenz (Austria tedesca) il 7 maggio 1879; ed alla figlia Jolanda, nata a Pola il 31 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(246)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana,

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Dobrovich Maria, vedova di Giorgio, figlia di Zorzet Antonio e della fu Maria Trevisan, nata a Staranzano il 19 gennaio 1869, è restitutito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrevi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(247)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Maria, figlia del fu Casimiro e della fu Maria Zadro, nata a Cherso il 6 novembre 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 21.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.65
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.667	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.16	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.542	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	70.60
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65.25
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.90
New York	19.092	Consolidato 5 %	81.10
Dollaro Canadese	19.02	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.50
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Putignano, in provincia di Pisa, con orario limitato di giorno.

I telegrammi per detta località accettansi con destinazione di Putignano Pisano.

(353)

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si rende noto che il giorno 16 gennaio 1929-VII, in Botricello Stazione, provincia di Catanzaro, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(355)

Si rende noto che il giorno 17 gennaio 1929-VII, in S. Remo, Casino Municipale, provincia di Imperia, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(354)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a posti per cattedre vacanti nelle Regie scuole minerarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 30 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2800, concernente l'ordinamento dell'istruzione mineraria media;

Vista la nota n. 111452, del 18 luglio 1928 del Ministero delle finanze, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli per i professori incaricati delle Regie scuole minerarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto tra gli insegnanti incaricati delle Regie scuole minerarie un concorso per titoli:

1° a quattro posti di professore di trigonometria, topografia e costruzioni;

2° a tre posti di professore di lettere italiane, storia, geografia e diritti e doveri;

3° a tre posti di professore di chimica generale, analitica, qualitativa, quantitativa e metallurgica;

4° ad un posto di professore di matematica, meccanica e fisica.

Art. 2.

Gli insegnanti che intendono prendere parte al concorso devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione tecnico-professionale, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sotto pena, in caso contrario, di esclusione dal concorso, la domanda relativa in carta bollata da L. 3 corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di buona condotta debitamente legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o l'abituale residenza;

d) diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso, conseguita in una Regia università o in una Regia scuola d'ingegneria; certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea;

e) certificato di un medico provinciale o di ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri del posto cui aspira;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) la fotografia munita della firma;

h) tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in corso di stampa;

i) elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni del bollo e quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Le domande e i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato nell'art. 2 non saranno presi in considerazione e saranno senz'altro respinti ai mittenti.

Art. 4.

Il vincitore del concorso sarà nominato professore straordinario e sarà promosso ordinario dopo un periodo triennale di lodevole prova.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

(356)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.